

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
PROGETTO UOMO SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA GIOVANNI
PAOLO I 65
Numero REA: BA - 263688
Codice fiscale: 03537500724
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA - SCOPI	
	Art.1 - È costituita con sede in Altamura la "COOPERATIVA SO-	
	CIALE PROGETTO UOMO Società Cooperativa responsabilità limi-	
	tata - ONLUS".	
	L'assemblea dei soci decide eventuali istituzioni di sedi se-	
	condarie, succursali e rappresentanze anche in altre città."	
	Art. 2 - La durata della cooperativa è fissata fine al 2026	
	(duemilaventisei) e potrà essere prorogata con delibera del-	
	l'assemblea straordinaria.	
	OGGETTO SOCIALE	
	Art.3 - In attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari, educativi ed assistenziali rivolti ai minori, a	
	persone diversamente abili e/o affetti da malattie rare e	
	croniche invalidanti e/o progressive e terminali, ad anziani,	
	a persone con problematiche psicologiche e/o sociali, a cit-	
	tadini stranieri immigrati, per promuoverne l'integrazione	
	sociale nell'interesse generale della comunità.	
	Tutto ciò premesso, la cooperativa ha per oggetto l'assunzio-	

	ne da persone fisiche, da Amministrazioni statali e parasta-	
	tali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pub-	
	blici e privati, sia italiani che esteri, di qualsiasi lavoro	
	relativo alla gestione di servizi socio-sanitario, educativi	
	ed assistenziali, nessuno escluso, quali elenchiamo a titolo	
	esemplificativo:	
	1. gestione di strutture di accoglienza, case di riposo,	
	residenze sanitarie e centri per anziani autosufficienti e	
	non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	2. gestione di strutture di ospitalità per soggetti non au-	
	tosufficienti e/o assistenza nelle medesime;	
	3. interventi di sostegno e reinserimento sociale, centri	
	diurni ed altre strutture a carattere animativo con finalità	
	educative, di socializzazione e di miglioramento della qua-	
	lità della vita;	
	4. servizio di home maker;	
	5. organizzazione di viaggi, vacanze e soggiorni sociali	
	assistiti;	
	6. assistenza domiciliare e telesoccorso;	
	7. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private	
	in genere, servizio di doposcuola;	
	8. assistenza ed ogni altra forma di intervento so-	
	cio-educativo ed assistenziale in direzione dei disadattati	
	psico-sociale, compresi i soggetti con patologie psichiatriche	
	o affetti dalle diverse forme di dipendenza;	

	9. gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	10. attività e servizi di assistenza socio-sanitaria anche	
	domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo	
	intervento, di accoglienza e di comunità alloggio, con annessi	
	servizi all'utenza;	
	11. gestione di servizio di segretariato sociale e l'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	12. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata in appositi centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici o privati;	
	13. gestione di servizi e centri di riabilitazione compresa l'assistenza ed il recupero sociale di soggetti svantaggiati;	
	14. attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi ed ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti, per l'integrazione dei soggetti destinatari dell'oggetto sociale	
	15. la gestione di servizi ed attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, formazione ed inserimento socio-lavorativo dei soggetti destinatari dell'oggetto sociale;	
	16. organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;	
	17. gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti	

	nenti a quanto prima elencato.	
	Nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme di	
	legge, la cooperativa può svolgere ogni altra attività con-	
	nessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perse-	
	guimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le opera-	
	zioni imprenditoriali e contrattuali, mobiliari ed immobilia-	
	ri, ritenute necessarie od utili per la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indiret-	
	tamente, attinenti al medesimo. Può anche stipulare accordi,	
	contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collega-	
	mento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare	
	l'esercizio dell'attività sociale. Per l'attuazione degli	
	scopi innanzi precisati, la cooperativa è investita di ogni	
	più ampia ed opportuna facoltà e così, tra l'altro, potrà	
	partecipare sotto qualsiasi forma ad enti, associazioni, con-	
	sorzi e società, anche non costituiti in forma cooperativa,	
	ma che svolgono attività collegate al movimento cooperativo	
	ed in particolare potrà promuovere la costituzione, o aderi-	
	re, con deliberazione dell'assemblea di soci, a consorzi di	
	cooperative aventi per scopo la gestione e l'integrazione	
	delle attività sociali. Con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci, la cooperativa potrà altresì aderire ad associazioni	
	nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimen-	
	to cooperativo giuridicamente riconosciute.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	

	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità appli-	
	candone i principi della libera e spontanea cooperazione alla	
	cui diffusione ed affermazione è impegnata. Nello svolgimen-	
	to della propria attività, la cooperativa, si avvarrà preva-	
	lentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque	
	potrà svolgere la propria attività lavorativa avvalendosi	
	della collaborazione di terzi e di soggetti diversi dai soci	
	nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni.	
	Art.4 - Lo scopo che i soci della cooperativa intendono per-	
	seguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata della cooperativa, continuità lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa inoltre per il conseguimento dei suddetti sco-	
	pi potrà.;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scam-	
	bi, gli approvvigionamenti ed il credito; in particolare la	
	cooperativa si propone di aderire ad organizzazioni nazionali	
	del settore;	
	- compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessa-	
	rie con istituti di credito, banche, finanziarie pubbliche e	
	private;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze della U.E., dello	
	Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, nonché finanziamen-	

	ti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e pri-	
	vati interessati allo scopo della cooperativa.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessaria o utili - ad esclusivo giudizio dell'or-	
	gano amministrativo - alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Art.5 - La cooperativa,nello svolgimento della propria atti-	
	vità,si avvarrà prevalentemente,delle prestazioni lavorative	
	dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avva-	
	lendosi anche di soggetti diversi dai soci nei limiti stabi-	
	liti dalla legge e dai regolamenti interni, e la cui assun-	
	zione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria.	
	TITOLO II	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art.6 - Alla cooperativa si applicano le disposizioni previ-	
	ste nel presente statuto, quelle contenute nel TITOLO VI del	
	codice civile, nonchè, in quanto compatibili, quelle previste	
	dal TITOLO V del codice civile medesimo,in materia di società	
	a responsabilità limitata.	
	Art.7 - La cooperative, nell'ambito intende orientare la ge-	
	stione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mu-	
	tualistico prevalente ai sensi degli artt. 2512 - 2513 - 2514	
	codice civile e quindi troveranno applicazione nella coopera-	
	tiva:	

	a - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due • punti e mezzo rispetto al, capitale effettivamente	
	versato:	
	b - il divieto di distribuire le riserve tra i soci coopera-	
	tori;	
	c - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	TITOLO III	
	8 - La società può essere costituita da almeno tre soci.	
	I soci sono distinti in 2(due) categorie:	
	1 - soci cooperatori,	
	2 - soci volontari.	
	Possono essere soci cooperatori i cittadini di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che con la	
	propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci enti, e persone giuridiche.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio o in società attività identiche o affini a quelle e-	
	sercitate dalla presente cooperativa.	
	La quota sociale è di Euro 25,00 (Euro venticinque).	

	Possano acquisire la qualifica di soci volontari le persone	
	fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore	
	della cooperativa.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci. Il loro numero complessivo non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto	
	dalla legge 8/11/91 n. 381.	
	Art. 9 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'organo amministrativo specificando:	
	a -nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza;	
	b - l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo statuto;	
	c - la quota sociale da sottoscrivere in un'unica rata;	
	d - ogni altra notizia richiesta dall' organo amministrativo.	
	Sull'accoglimento delle domande decide inappellabilmente	
	l'organo amministrativo entro 60 (sessanta) giorni.	
	Art. 10 - Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importa del-	
	la quota, sociale, una quota di ammissione di determinarsi	
	dall' organo amministrativo per ciascun esercizio socia-	
	le, tenuto conto delle riserve patrimoniali, risultanti dal-	
	l'ultimo bilancio approvato.	
	Le quote sociali non possono essere Cedute con effetto verso	
	la società, so la cessione non è autorizzata, dagli ammini-	

	stratori, salvo il diritto del socio di recedere dalla società	
	Art. 11 - Il socio lavoratore stabilisce con la propria ade-	
	sione, o successivamente all'instaurazione del rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma	
	subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali	
	Nel rapporto associativo soci/cooperativa si applica in	
	ogni caso la legge 03/04/2001 n. 142 e successive modifica-	
	zioni ed integrazioni.	
	Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recede-	
	re il socio che:	
	a - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all' organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Art. 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere	
	escluso, dall' organo amministrativo, il socio che:	
	a - non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali o, ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b - non osserva le disposizioni contenute nel presente statu-	
	to e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legal-	
	mente prese dagli organi sociali competenti;	
	c - svolge attività contrastante con gli interessi della so-	

	cietà, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dis-	
	sidi e disordini di qualunque natura tra i soci;	
	d - senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli	
	obblighi assunta a qualunque titolo verso la società.	
	Il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera	
	raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver	
	luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il	
	socio si mantenga inadempiente.	
	Art. 14 - Nel caso di decesso di un socio, il rapporto socie-	
	tario continuerà con l'erede o legatario della di lui quota,	
	purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relati-	
	va domanda da presentarsi entro sei mesi dalla morte del so-	
	cio, a pena di decadenza, sia accolta dall'organo amministra-	
	tivo.	
	Art. 15 - Il socio receduto od escluso e gli, eredi o legata-	
	ri del socio defunto, quando non trova applicazione l' artico-	
	lo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate eppure della minore somma risul-	
	tante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'ap-	
	provazione del bilancio di detto esercizio. Il rimborso dovrà	
	avvenire entro i sei mesi successivi. In mancanza di tele do-	
	manda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o lega-	

	tari dei soci defunti saranno devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	Art.16 - Il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclu-	
	sione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stes-	
	so periodo il socio uscente é responsabile verso i terzi nei	
	limiti, della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto	
	costitutivo per le obbligazioni assunte dalla società sino al	
	giorno in cui la cessazione della qualità di socio si é veri-	
	ficata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la società e verso), terzi gli eredi dei so-	
	cio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - RISTORNI - BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI	
	Art.17 - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a - dal capitale sociale che è variabile ed è formato dal nu-	
	mero variabile di quote, ciascuna del valore nominale di Euro	
	25,00 (Euro venticinque/00)	
	b - dalla riserva ordinaria;	
	c - da ogni fondo di accantonamento costituito a copertura	
	particolari rischi o imprevisioni di oneri futuri;	
	d - da eventuali riserve straordinarie;	
	e - da qualunque contributo o liberalità pervenuta alla so-	
	cietà.	

	E' inderogabilmente stabilito che le riserve, ordinarie	
	straordinarie, sono destinate a coprire le eventuali perdite	
	e non possono essere ripartite fra i soci e che l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotte soltanto il capitale versato ed di-	
	videndo eventualmente maturati, deve essere devoluto, in ca-	
	so di scioglimento della società, a scopo di pubblica uti-	
	lità, conformi allo spirito mutualistico.	
	Art.18 - Il versamento della quota sociale deve essere effe-	
	tuato In un'unica soluzione.	
	Art. 19 - L'esercizio sociale va dal, primo gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio	
	sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi	
	con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali	
	e tributarie, nonchè alla stesura della relazione redatta nei	
	termini previsti dalla legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, destinandoli:	
	1 - a riserve legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento)	
	2 - ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ri-	
	partibile tra i soci;	
	3 - a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	

	previste dalla legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non de-	
	stinata alla riserva straordinaria, deve essere.	
	- destinata, nella misura non inferiore al 20% (venti per	
	cento) al fini mutualistici, ai sensi ed agli effetti di cui	
	all'art. 2536 codice civile;	
	2 - secondo il deliberato dell'assemblea dei soci.	
	Art. 20 - Il fondo di riserva ordinario é costituito:	
	a - dal prelevamento annuo sugli utili netti d'esercizio di	
	cui all'articolo precedente;	
	b - dalle quote di ammissione di cui all'articolo 8.	
	Art. 21 - Il trattamento economico corrisposto ai soci duran-	
	te l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento	
	quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le cate-	
	gorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio-cooperativa e pertanto con le	
	esigenze sociali.	
	Art. 22 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrati-	
	vo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non	
	superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavorativi. I ristorni dovranno	
	essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità	
	delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di	
	quanto disposto dai regolamenti interni.	
	TITOLO V	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 - Sono organi della società:	
	a - l'assemblea dei soci;	
	b - l' Organo amministrativo".	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 24 - L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria straor-	
	dinaria.	
	E' di competenza dell'assemblea ordinaria:	
	a - l'approvazione del bilancio;	
	b - la nomina degli amministratori:	
	c - l'approvazione di eventuali regolamenti interni;	
	d - la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto	
	o sottoposto al suo esame dagli amministratori.	
	E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:	
	a - sulle modifiche allo statuto della società;	
	b - sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Art. 25 - L'assemblea ordinaria, che si riunisce almeno una	
	volta all'anno, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	
	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci:	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti	
	spettanti ai soci presenti e rappresentati.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggio-	
	ranza dei soci presenti e rappresentati.	
	Art. 26 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita,	

	o sia in prima che in seconda convocazione, quando sono pre-	
	senti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	Per la validità delle deliberazioni è necessaria la mag-	
	gioranza assoluta dei voti di tutti i soci.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	della società, sull'aumento delle responsabilità dei soci op-	
	pure sul trasferimento della sede sociale in altra loca-	
	lità,tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni in devono essere prese col voto favorevole di alme-	
	no due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i soci	
	dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla	
	società;la dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre	
	tre giorni dalla chiusura di questa,o da quelli non interve-	
	nuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione	
	della deliberazione.	
	Art. 27 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è	
	convocata dall' organo amministrativo. L'assemblea dovrà sen-	
	za ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti	
	i soci.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro me-	
	si dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul-	
	l'approvazione del bilancio, ovvero entro centottanta giorni	

	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa nella nota integrativa al bilancio.	
	La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria deve	
	essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, an-	
	che a mano.	
	Art. 28 - L' assemblea può essere presieduta da un socio e-	
	letto dall'assemblea o dall'Amministratore Unico o dal Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea elegge il	
	segretario e, quando è necessario, gli scrutatori.	
	Le modalità dallo votazioni sono stabilite dall'assemblea.	
	Art. 29 - Ciascun socio ha un solo voto. I soci, che per	
	qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in as-	
	semblea, possono farsi rappresentare da altri soci mediante	
	delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio;	
	non sono ammesse deleghe agli Amministratori.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	"Art. 30 - Amministratori - La società può essere amministra-	
	ta, alternativamente, su decisione dei soci in sede della no-	
	mina: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di	
	amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	

	peratori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo di tempo determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina.	
	Se nominati a tempo determinato, gli amministratori scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	- Consiglio di amministrazione - Qualora non vi abbiano prov-	
	veduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Ammi-	
	nistratore elegge fra i suoi membri un Presidente e, ove lo	
	ritenga opportuno un Vice Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 31 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal	
	presidente almeno una volta ogni due mesi anche dietro doman-	
	da motivata di qualsiasi amministratore.	
	La convocazione è fatta e mezzo lettera da spedire cin-	
	que giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggio-	
	ranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono	
	segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppu-	

	re quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei	
	componenti il consiglio abbia un interesse diretto. Il consi-	
	gliere direttamente interessato nelle questioni che si discu-	
	tono deve astenersi dal partecipare alla deliberazioni.	
	In caso di parità nella votazione la seduta verrà riproposta	
	e se dovesse ripetersi analogo risultato l'argomento viene	
	riportato in assemblea ordinaria dei soci.	
	Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di	
	tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	Art. 32 - Gli amministratori sono dispensati dal prestare	
	cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non	
	deliberi diversamente.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di incarichi,	
	in conformità dell'atto costitutivo, è stabilita dall'assem-	
	blea.	
	Art. 33 - La firma e la rappresentanza sociale sono affidate,	
	anche in giudizio, all'Amministratore Unico o al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o im-	
	pedimento, al vice presidente e, nei limiti stabiliti dalla	
	delega, ed anche disgiuntamente, al consigliere delegato."	
	Art. 34 - L'Aministratore Unico o il consiglio di ammini-	
	strazione provvede, in conformità delle leggi e dello statu-	
	to, alla amministrazione della società compiendo tutti gli	
	atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non	
	siano espressamente all'assemblea riservati.	

20 di 20